

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERO OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO MILANO**

**CODICE CIG 5495680A98**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente Capitolato Speciale disciplina l’appalto per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio (secondo quanto previsto dal D.M. del 10.03.1998 e dal D.L. 261 del 1996), sicurezza e verifica degli impianti e delle opere dell’ Azienda Ospedaliero San Carlo Borromeo nonché delle opere connesse e delle aree esterne, finalizzato al mantenimento delle misure di protezione antincendio, per garantire i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, ad esclusione di tutte le attività per le quali vi è riserva di legge dell’attribuzione all’autorità di Pubblica Sicurezza come previsto dal T.U.L.P.S. R.D. 773 del 18.06.31 L’appalto si svolgerà nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 . Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art 83 offerta economicamente più vantaggiosa.

**ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DELL’APPALTO, DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO**

Il servizio dovrà essere attivato inderogabilmente presso l’ Azienda Ospedaliera a far data dalla data di aggiudicazione.

L’appalto avrà la durata di trentasei (36) mesi, decorrenti dalla data di inizio del servizio.

L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, qualora richiesto, le prestazioni fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.

L’importo totale a base di gara per il servizio in oggetto per 36 mesi è pari a 850.000,00 oltre IVA

Gli oneri totali della sicurezza sono pari a euro **5.000,00** per il triennio e non soggetti a ribasso:

Descrizione	Unità di misura	Costo unitario (€)
1 Riunione all’anno di coordinamento fra i responsabili / referenti delle imprese operanti e referenti dell’AOSCB	Costo medio per ogni riunione	€ 500,00

**Formazione / informazione**

Descrizione	Unità di misura	Costo unitario (€)
Materiale informativo sui rischi presenti presso la Committenza	Cad.	€ 100,00
Formazione sui rischi specifici in ambiente ospedaliero	Costo per ciascun lavoratore	€ 500,00

**ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO**

### 3.1 definizioni:

Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico, volto a controllare all'interno dell'intero presidio ospedaliero, tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

Il servizio è pertanto finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, e volto a prevenire situazioni di rischio – sorveglianza h 24 – oltre ad assicurare l'immediato intervento con persone addestrate e qualificate e mezzi tecnici nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

### 3.2. modalità di espletamento

**Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7).** Dovrà essere organizzato prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca una copertura oraria continuata per 24 ore, per un totale di 168 ore settimanali. Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto dalla Ditta sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza degli impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato, che si intende comunque NON in possesso di armi.

Per l'espletamento del servizio la Ditta dovrà far riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito R.S.P.P.) dell'AO e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti elencati in via preliminare e non esaustiva:

1. servizio di sorveglianza antincendio;
2. sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
3. ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di Emergenza proprio della struttura;
4. controllo visivo della funzionalità degli impianti
5. primo intervento di spegnimento con estintori, naspi e/o idranti.
6. primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza;

Più in particolare, il personale fornito dall'impresa dovrà svolgere i compiti di:

- a) primo intervento di spegnimento incendi con estintori, naspi e/o idranti
- b) sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi, degli impianti tecnologici, elettrici e di sicurezza intesa come *“controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo”* attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura ospedaliera con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne, verificati attraverso sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura alle zone non presidiate;
- c) segnalazione attraverso rapporti periodici al SPP in caso di malfunzionamenti evidenti e/o anomalie ai sistemi di protezione incendi attivi e passivi e/o rimozione dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, naspi e/o idranti;
- c) verifica della funzionalità dei piani di evacuazione, in particolare percorsi d'esodo sgombri ed efficienti, porte REI non bloccate ed efficienti, con primo intervento per la messa in sicurezza e/o segnalazione attraverso rapporti al Responsabile di Servizio / Unità Operativa e SPP;
- d) coordinamento, tramite collegamento radio, con il Gestore Dell'Emergenza per la gestione delle chiamate e degli allarmi al 2790
- e) segnalazione al Servizio Tecnico Patrimoniale in caso di malfunzionamenti evidenti agli impianti o manomissione degli stessi.
- f) primo intervento per la messa in sicurezza in caso di malfunzionamenti degli ascensori o blackout elettrico, al fine di fare uscire le persone, eventualmente confinate all'interno delle cabine, nel più breve tempo possibile;

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verranno perfezionate ad avvenuta aggiudicazione e potranno, nel corso dell'appalto essere integrate e/o modificate, fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza, senza per questo creare alcun diritto a maggiori e/o diversi compensi.

### 3.3. “giri di ronda”

Durante l'orario di lavoro, per ogni turno, il personale del servizio di vigilanza antincendio deve effettuare giri di ronda e controllo all'interno ed all'esterno della struttura, ivi compresi i reparti ed i locali più esposti ad atti vandalici e/o criminosi quali i seminterrati, sottotetti e locali non presidiati.

Il riscontro sull'effettuazione del passaggio deve avvenire attraverso la certificazione del suo svolgimento mediante sistemi di controllo ronda sviluppato per la **verifica dei passaggi del personale di sorveglianza** tramite la lettura di tag RFID installati lungo il percorso da ispezionare.

L'appaltatore del servizio dovrà provvedere alla fornitura del sistema di controllo comprensivo di installazione e manutenzione del sistema elettronico interno di rilevazione ronde ispettive.

Mensilmente, o quando l'Amministrazione ne faccia richiesta, il Fornitore del servizio deve trasmettere il riepilogo (tabulato) delle marcature registrate mediante ronda elettronica”

### ARTICOLO 4 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e proficua collaborazione con il R.S.P.P. con tutto il Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito S.e.P.P.) della struttura al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi, in ogni momento e situazione per tutti i presenti all'interno della struttura sia che siano lavoratori, gentili od ospiti.

Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l'impresa garantisce e si obbliga di adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi nonché sul pronto soccorso.

In particolare gli operatori dell'impresa dovranno essere muniti:

- a) di attestati di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss. mm.
- b) di attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003 e ss. mm. ed ii.;
- c) corso di introduzione alla sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici) della durata minima di 8 ore (D.Lgs. 81/2008);
- d) corsi di addestramento per l'attività pompieristica svolti presso idonea e autorizzata struttura nazionale;
- e) corsi di addestramento teorico-pratici per l'utilizzo di autoprotettori antincendio e l'estinzione degli incendi in diversi scenari di esposizione
- h) sistemi radio, compatibili con la rete aziendale, per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza. Non sono ammessi telefoni cellulari.

Gli operatori addetti al servizio dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuale idonei all'attività antincendio e nello specifico:

1. dispositivi di protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica, come scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile, ad alta visibilità, realizzata in materiale ignifugo per l'attività routinaria e divisa in materiale ignifugo e antifiama, nomex, resistenti a fiamma e calore quali: guanti di protezione, giaccone e pantaloni di protezione, casco e sottocasco di protezione ad uso antincendio,

Per quanto riguarda la tipologia dei dispositivi di protezione individuale che l'Impresa intende utilizzare, questi dovranno essere chiaramente indicati e descritti nell'offerta tecnica, tramite schede di prodotto ed immagini.

La Ditta aggiudicataria assicura che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alla necessità, presentando nella documentazione tecnica di gara tutti gli attestati e qualifiche del personale che sarà concretamente utilizzato per il servizio di cui trattasi.

Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti, applicando il Contratto Collettivo di Lavoro, in vigore durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda Ospedaliera di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro.

#### **Elenchi nominativi del personale e requisiti posseduti:**

All'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio (e loro sostituti) indicando le relative generalità, il ruolo di appartenenza. I nominativi potranno essere sostituiti, per giustificate ragioni, previo avviso al R.S.P.P. Per l'eventuale personale straniero dovrà essere prodotta una attestazione di regolare permesso di soggiorno o altra documentazione prevista per legge e di comprensione della lingua italiana.

Il R.S.P.P. o suo preposto avrà l'obbligo di valutare tutti i nominativi forniti dalla ditta aggiudicataria, verificandone attestati, qualifiche e idoneità linguistica. Non saranno ammessi soggetti privi di tutti gli attestati documentati al momento dell'aggiudicazione della gara.

#### **Formazione**

Fatto salvo quando indicato all'inizio dell'articolo 4, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii, il personale adibito al servizio dovrà inoltre essere adeguatamente formato/informato relativamente ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio oggetto di gara, in particolare dovrà essere adeguatamente formato sui seguenti argomenti:

- Modalità di esecuzione del servizio;
- Prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui opera;
- Procedure e sistemi di autocontrollo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di partecipare con propri incaricati ai corsi di aggiornamento della formazione (comma 6 art. 37 T.U. D.Lgs. 81/08); la Ditta aggiudicataria dovrà pertanto fornire il calendario dell'aggiornamento

Durante tutta la durata del servizio dovrà essere garantito l'aggiornamento della formazione.

#### **Idoneità sanitaria**

Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii, il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di giudizio di idoneità alla mansione specifica

#### **Disposizioni generali relative al personale adibito al servizio**

Il personale della Ditta aggiudicataria che opera all'interno delle strutture dell'Azienda dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività;

L'impresa ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione ed attività dell'azienda Ospedaliera durante l'espletamento del servizio;

I dipendenti della Ditta sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio;

L'Azienda Ospedaliera può richiedere la sostituzione del personale dipendente della Ditta aggiudicataria che non si sia comportato correttamente;

Ai sensi del D.Lgs 81/08, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

Il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di Dispositivi di protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica, come a titolo esemplificativo e non esaustivo scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in materiale ignifugo, guanti di protezione resistenti a fiamma e calore, giaccone ignifugo di protezione da fiamma e calore, casco di protezione ad uso antincendio; dovrà essere sempre munito di strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza antincendio, nello specifico:

- n.1 estintore portatile,
- n.1 maschera a filtro polivalente semifacciale,
- n. 2 torce professionali e applicabili sui caschi
- n. 1 cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole, pappagallo e chiavi
- n. 1 generatore di corrente portatile, potenza 4 KW, con gruppo prese 220 V
- n. 1 treppiede completo di n. 2 fari da 500 W
- n. 1 piccone
- n. 1 badile
- n. 1 mazza
- n. 1 cesoia divaricatore con gruppo oleodinamico
- n. 1 chiave apertura idranti soprasuolo
- n. 2 chiavi per chiusura manichette
- n. 2 asce da sfondamento
- n. 1 smerigliatrice angolare elettrica (flessibile)
- n. 2 avvolgicavo elettrico da 30 mt.
- n. 1 scala telescopica
- n. 2 paia di guanti dielettrici
- n. 2 paia stivali tuttocoscia
- n. 2 autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di carbonio, aria da litri 7/9
- n. 2 bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori
- n. 1 sistema di spegnimento IFEX spallabile
- n. 2 occhiali parapolvere e parascintille
- n. 2 imbragature anticaduta con corde e moschettoni
- n.1 cassetta pronto soccorso
- n. 4 coperte antifiamma
- n.1 computer, stampante e fax da collegare alla linea telefonica

Il personale impiegato deve essere sottoposto, a cura e spese della ditta, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

### **Obblighi dell'Azienda**

L'Azienda metterà a disposizione gratuitamente idonei locali, all'interno della struttura ospedaliera, adibiti a spogliatoi e servizio di attesa per il personale addetto all'antincendio. L'Azienda si assume la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti locali, fatto salvo l'allestimento e la pulizia degli stessi, che resteranno in carico all'Appaltatore,

#### **ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un responsabile cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal R.S.P.P.o da un suo incaricato.

Il Responsabile del servizio dovrà essere persona di comprovata e duratura esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla ditta stessa.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.

L'AO fornirà alla ditta, il nominativo del R.S.P.P. ed eventuale altro responsabile del servizio a cui il referente della ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

Il responsabile del servizio dovrà redigere una relazione bimestrale sulla base di apposita modulistica fornita dal S.e.p.p. che il personale della ditta aggiudicataria compilerà mensilmente.

#### **ARTICOLO 6 – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI**

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda ospedaliera la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Le Aziende si riservano la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale fino alla definizione della vertenza.

#### **ARTICOLO 7 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

La ditta non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda. La sospensione od il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e l'AO si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda, la ditta non abbia ottemperato.



La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale, la Ditta dovrà garantire il regolare funzionamento anche durante gli scioperi proclamati.

#### **ARTICOLO 8 - SICUREZZA**

La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, le imprese sono tenute a prendere visione del Documento generale di valutazione dei rischi pubblicato sul sito [www.sancarlo.mi.it](http://www.sancarlo.mi.it)

La Ditta aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima della stipula del contratto collaborare con l'AO alla stesura definitiva del Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI) e alla sua congiunta sottoscrizione. Al riguardo si allega schema e la stima dei costi (art. 26, D.Lgs. 81/08) (allegato "A").

La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell'Azienda, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalla competente struttura aziendale.

#### **ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento del servizio in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente delle Aziende o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà delle Aziende o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza di prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall'Azienda stessa nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

La Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'AO..

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, vincolata a favore dell'AO con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a \_ 5.000.000,00, e con massimale per sinistro non inferiore a \_  
- 2.000.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe.

L'appaltatore, se già in possesso di una polizza assicurativa, può presentare la stessa corredata di apposita appendice a favore dell'AO per il servizio in oggetto.

Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della Ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore.

La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.

L'oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei Servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto conseguente escussione della fideiussione.

## **ARTICOLO 10 – VERIFICHE E CONTROLLI**

Il SPP dell'AO mantiene funzioni di governo del sistema, indirizzo, programmazione dell'attività operativa, controllo e verifica del servizio svolto. Ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sul personale impiegato per l'espletamento del servizio, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.

## **ARTICOLO 11 – PERIODO DI PROVA**

Per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio del servizio l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire una valutazione ampia e complessiva del servizio. La valutazione sarà effettuata in modo autonomo ed indipendente.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

La valutazione effettuata comporterà la verifica dell'esecuzione/idoneità di quanto indicato specificatamente all'art. 3 "modalità di espletamento del servizio", all'art. 4 "Personale adibito al servizio" e all'art. 5 "Responsabile del servizio".

## **ARTICOLO 12 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

L'Azienda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria che devono pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

a) ritardo nell'attivazione del servizio: \_

100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art.2;

b) esecuzione parziale: 50% del valore della prestazione non eseguita;

c) modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promesse:

20% del valore della prestazione non correttamente eseguita.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze l'Estav Centro, su richiesta dell'Azienda interessata, avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa aggiudicataria.



I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali.

### **ARTICOLO 13- SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto.

### **ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto. L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

### **ARTICOLO 15 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

LAO risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- ☐ per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AO
- ☐ per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AO in caso di proroga del contratto;
- ☐ si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- ☐ in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- ☐ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- ☐ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ☐ allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- ☐ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- ☐ il fornitore ceda il contratto;
- ☐ il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AO

☐ in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. l'AO ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- ☐ il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
  - ☐ il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
  - ☐ il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti;
  - ☐ il fornitore non superi il periodo di prova così come indicato dal presente capitolato;
  - ☐ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
  - ☐ il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
  - ☐ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
  - ☐ il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda;
  - ☐ il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'AO si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc....

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ARTICOLO 16 - CAUSE DI RECESSO**

L'AO può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'AO può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

#### **ARTICOLO 17 – RISERVA FUTURE ADESIONI E CLAUSOLA DI ADESIONE**

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale approvati con DGR n. IX/2633 del 06/12/2011 della Regione Lombardia che auspicano forme consorziate di acquisto tra le Aziende del S.S.R., l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano ha sottoscritto con le Aziende del Consorzio Interaziendale un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato. Le Aziende sono le seguenti:

A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA  
AO SAN PAOLO  
A.O. LUIGI SACCO  
A.O. FATEBENEFRAELLI E OFTALMICO  
A.O. G. PINI  
A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO  
A.O. SAN GERARDO DI MONZA  
A.O. CIVILE DI DESIO E VIMERCATE  
A.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE  
A.O. DI CIRCOLO DI MELEGNANO  
AREU 118  
IRCCS POLICLINICO CA'GRANDA DI MILANO  
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA  
ASL 2 MILANO

IRCCS TUMORI DI MILANO  
IRCCS BESTA

Pertanto, nell'ottica di razionalizzare le procedure di gara, per le Aziende che non partecipano alla presente gara in forma aggregata, è consentita l'eventuale adesione successiva da parte delle Aziende del Consorzio alle seguenti condizioni:

- l'adesione potrà avvenire nel limite massimo del 300% dell'importo aggiudicato, alle medesime condizioni tecnico-organizzative ed economiche aggiudicate definite dalla presente procedura;
- l'adesione è consentita entro 12 mesi dalla data del provvedimento di esito;
- l'espressa volontà di aderire deve essere comunicata entro suddetto termine all'azienda ospedaliera che ha indetto la presente gara, ai fini del controllo del limite consentito della quota e della disponibilità dell'aggiudicatario;
- l'aggiudicatario potrà non accettare, previa motivazione scritta, da comunicarsi alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### **ARTICOLO 18 - VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Durante l'esecuzione del contratto l'Azienda si riserva la facoltà di incrementare e/o ridurre il servizio. Eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia di servizi relativi alle prestazioni richieste, potranno essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione del presente appalto.

Rimane inteso che la variazione in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del Capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale dovranno essere eseguiti agli stessi patti e condizioni.

#### **ARTICOLO 19 – ADEGUAMENTO PREZZI**

I prezzi saranno quelli indicati nell'offerta prescelta, e sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio e onnicomprensivi, ad esclusione della sola IVA, la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta. Decorsi i primi 12 mesi dall'inizio del servizio si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto Decreto Legislativo.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Impresa.

Qualora la ditta richieda l'adeguamento in ritardo rispetto al mese di spettanza, lo stesso è attribuito dal mese successivo a quello di ricevimento della richiesta ed è calcolato dal mese di inizio della fornitura o da quello dell'ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.

Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

#### **ARTICOLO 20 – MODALITA' FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura. Le fatture vanno inviate con un originale e una copia. Il pagamento avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.

#### **ARTICOLO 21 – OBBLIGHI RISERVATEZZA**

Il fornitore nello svolgimento del servizio dovrà assicurare la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" emanato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.

L'AO titolare del trattamento dei dati personali e sensibili che verranno utilizzati nell'ambito dell'attività del fornitore, nominerà il Contraente quale Responsabile esterno del trattamento di tali dati ai sensi della normativa dettata dal citato D.Lgs.196/2003. Il Contraente si impegnerà a nominare formalmente il/i proprio/i incaricato/i per il trattamento dati, nell'ambito del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato, provvedendo a dare immediata comunicazione all'Azienda in ordine avvenuto adempimento di tale obbligo, garantendo altresì che i trattamenti saranno effettuati esclusivamente nell'ambito e per le finalità del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato.

Il Contraente si impegna ad adottare idonee ed adeguate misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita di dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità proprie del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato, con l'obbligo in ogni caso di informare immediatamente l'AO in caso di situazioni anomale o di emergenza. Il fornitore è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,

#### **ARTICOLO 22 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

La cauzione definitiva è fissata nel 10% dell'importo del contratto, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 art. 113 D.Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06 con la presentazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri istituti o aziende autorizzate. Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta"

prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AO, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AO. In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta

aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'AO. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. La cauzione sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

#### **ARTICOLO 23 – SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE**

La ditta aggiudicataria stipulerà con l'AO il contratto in una delle forme previste dalla legge. Le spese di bollo sono a carico dell'aggiudicatario; le spese per la registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

#### **ARTICOLO 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'AO cura lo svolgimento della gara fino alla stipula del contratto, nonché eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, proroghe, risoluzione ecc.. del contratto stesso.

Il Responsabile della gestione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione all'AO.

#### **ARTICOLO 25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa.

Il foro competente è esclusivamente quello di Milano.

#### **ARTICOLO 26 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si rinvia al disciplinare di gara nonché alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale dell'Attività Contrattuale dell'A.O. nonché a tutte le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti per la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DR.SSA PERALDO DONATELLA

PER ACCETTAZIONE

LA DITTA, TIMBRO E FIRMA